

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

per

CONTO CORRENTE

FINANZIAMENTI

LEASING

LEASING AI CONSUMATORI (superiore ad Euro 75.000,00)

ALTRI SERVIZI REGOLATI DALLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.

IN CASO DI OFFERTA PRESSO LA SEDE E FUORI SEDE

PRIMA DI SCEGLIERE

- ❖ Avere a disposizione e portare con sé una copia di questo documento;
- ❖ In caso di OFFERTA FUORI SEDE ricevere una copia di questo documento;
- Avere a disposizione e portare con sé il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi;
- ❖ In caso di OFFERTA FUORI SEDE ricevere il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi;
- Ottenere gratuitamente e portare con sé lo schema del contratto privo delle condizioni economiche e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente;
- Ottenere gratuitamente e portare con sé copia del contratto idonea per la stipula contratto e/o il documento di sintesi. Considerato che nei contratti di leasing e nei contratti di finanziamento la determinazione delle condizioni economiche è preceduta da un'istruttoria, tale copia potrà essere consegnata solo ad operazione deliberata.
- ❖ In caso di contratti di finanziamento, conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale);
- In caso di <u>contratti di conto corrente</u> conoscere esempi di un ISC (Indicatore Sintetico di Costo);
- ❖ In caso di contratti di locazione finanziaria conoscere il TASSO LEASING praticato;
- In caso si rivesta la <u>qualifica di consumatore ed il contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali</u>, essere informato su come recedere, senza spese, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto.



Data emissione: 1 ottobre 2015



AL MOMENTO DI FIRMARE

- Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto;
- Stipulare il contratto in forma scritta;
- * Ricevere una copia del contratto firmato dall'intermediario (se la firma non è contestuale, solo dopo che questi lo ha sottoscritto) e una copia del documento di sintesi, da conservare;
- Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi;
- Scegliere il canale di comunicazione, cartaceo o digitale ove possibile, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

- * Ricevere comunicazioni sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi;
- ❖ Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 60 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro il termine indicato nella comunicazione di modifica , chiudendo il contratto alle precedenti condizioni;
- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni;
- Nei contratti di conto corrente, avere la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
- Nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge;
- Nei contratti di mutuo con ipoteca, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di ritardo nel pagamento di una rata, purché ciò non avvenga per più di sette volte.

ALLA CHIUSURA

- Nei contratti di durata quali conto corrente è prevista la possibilità di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura;
- Nei contratti di mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati allo svolgimento di attività economica o professionale, è prevista la possibilità di estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il contratto senza compensi, oneri e penali.
 Per alcuni di questi mutui stipulati prima del 3 aprile 2007 che prevedono una penale, questa potrebbe essere ridotta (per informazioni, www.abi.it sezione mutui).

Data emissione: 1 ottobre 2015



Per gli altri mutui, <u>quando c'è un'ipoteca</u>, il cliente può estinguere in anticipo in tutto o in parte il rapporto pagando solo un unico compenso stabilito dal contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge;

- In caso di finanziamenti ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo;
- ❖ <u>In caso di finanziamenti</u> ricevere il **rendiconto** che attesta la **chiusura** del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.
- ❖ In caso di <u>contratto di locazione finanziaria</u>, il rendiconto riepilogherà tutte le operazioni effettuate dall' ultima comunicazione fino alla chiusura del rapporto

RECLAMI. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca il Cliente può presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R, inviandola all'Ufficio Reclami della Banca stessa, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it. La Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dallo stesso può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul sito www.iccreabancaimpresa.it nella sezione "Reclami".

Prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato il Reclamo alla Banca. In alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, il Cliente può rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, se previsto contrattualmente, ovvero ad uno degli organismi di mediazione finalizzati alla conciliazione iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.Il procedimento di mediazione si svolgerà nel luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

Data emissione: 1 ottobre 2015